

TAR LAZIO

17 APRILE 2025

N. 7625

ESTENSORE: VIGGIANO

PRESIDENTE: PETRUCCIANI

PARTI: P.F. MONDINI, M. RESCIGNO
(avv. dal Molin)PARTI: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(avv. di Stato)ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE E ALTRI
(avv. dal Molin)PARTI: CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI MILANO
(avv. Brigandi)

Anonimizzazione sentenze • Banca dati pubblica del Ministero della giustizia • Pubblicità sentenze • Oscuramento generalizzato • Illegittimità • Inserimento integrale sentenze • artt. 51 e 52 d. lgs. 196/2003 • Anonimizzazione • Autorità giudiziaria • Limitate ipotesi

È illegittimo l'oscuramento generalizzato delle sentenze civili pubblicate nella banca dati pubblica del Ministero della giustizia (b.d.p.), in quanto contrasta con gli artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003, che consentono la diffusione integrale dei provvedimenti giurisdizionali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o specificamente disposti dall'autorità giudiziaria.

La disciplina positiva prevede, in linea generale, la pubblicazione delle pronunce rendendole acces-

sibili a tutti mediante un sistema informativo istituzionale. È poi precisato come la diffusione (ivi compresa quindi anche la pubblicazione in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini) debba avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta alla autorità giudiziaria coinvolta della parte interessata (art. 52, comma 1 d.lgs. 196/2003), oppure d'ufficio allorché quando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato (secondo comma).

L'amministrazione non può sostituirsi all'autorità giudiziaria nel decidere in via generalizzata sull'anonimizzazione dei dati personali contenuti nelle sentenze, trattandosi di bilanciamento riservato al giudice procedente, anche alla luce dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che impongono la pubblicità dell'esito del processo.

SENTENZA. — I. I ricorrenti impugnano il provvedimento del 1° dicembre 2023 con cui il Ministero della giustizia comunicava che a partire da tale data « saranno deprecati i web services per l'accesso in consultazione all'archivio giurisprudenziale nazionale (a.g.n.) descritti nel paragrafo 3.3 della documentazione dei servizi web, a seguito della prossima disponibilità della nuova banca dati di merito pubblica (b.d.p.) ».

2. Si costituiva in resistenza il dicastero intimato.

3. Inoltre intervenivano *ad adiuvandum* sia un'associazione di giuristi specializzati nel diritto d'impresa, unitamente ad una serie di professori universitari, sia il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.

4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati cui la parte rinunciava alla camera di consiglio del 6 marzo 2024.

5. Le parti depositavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza del 22 gennaio 2025, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

6. Conclusa l'esposizione dello svolgimento del processo, è opportuno descrivere compiutamente la vicenda fattuale.

7. In particolare, va osservato come tra i ricorrenti vi sia anche il curatore e responsabile scientifico del noto progetto Giurisprudenza delle imprese, ossia il portale telematico sul quale vengono pubblicate le decisioni più rilevanti dei tribunali delle imprese o comunque inerenti al diritto commerciale; va poi precisato come il portale web risulti ad accesso

libero e gratuito, al fine di favorire un'ampia diffusione degli orientamenti giurisprudenziali di merito nelle materie di interesse. La pubblicazione dei provvedimenti è realizzata (come da documentazione prodotta) nell'attuazione di talune convenzioni stipulate proprio con gli uffici giudiziari di merito coinvolti: nel dettaglio, i responsabili del sito (essendo tutti avvocati) avrebbero potuto estrarre i documenti d'interesse (sentenze, ordinanze etc...) direttamente dall'a.g.n., atteso che la convenzione prevedeva il caricamento del provvedimento giurisdizionale in tale archivio.

8. Parte ricorrente evidenzia come già in passato (in particolare il 2 marzo 2018), il Ministero della giustizia aveva informato gli utenti di una sospensione del servizio a tempo indefinito, per gli avvocati e per altri soggetti autorizzati diversi dai magistrati, al fine di consentire taluni interventi migliorativi: considerato che un simile fermo avrebbe privato gli esponenti del principale strumento di lavoro, questi presentavano istanza di accesso al Ministero, informando altresì i presidenti dei tribunali coinvolti dal progetto dell'imminente interruzione del servizio di pubblicazione sul portale Giurisprudenza delle imprese. Atteso il silenzio dell'amministrazione veniva proposta azione ex art. 116 c.p.a. dinanzi a questo Tribunale: il giudizio si concludeva con decreto presidenziale di improcedibilità, atteso che dopo la fase cautelare il Ministero ripristinava il servizio.

9. Successivamente, il 13 novembre 2023, il Ministero ha annunciato, al fine di raggiungere una *milestone* del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la realizzazione di una nuova banca dati contenente tutte le pronunce dei tribunali di merito dal 2016 strutturata nel modo seguente: da un lato, una banca dati riservata (b.d.r.) accessibile solamente ai magistrati; dall'altra, una banca dati pubblica (b.d.p.) accessibile a chiunque tramite autenticazione col sistema pubblico d'identità digitale (Spid), ovvero analoghi mezzi (carta d'identità elettronica — Cie — o carta nazionale dei servizi — Cns); ambedue le banche dati avrebbero contenuto i medesimi provvedimenti, sebbene nella seconda essi sarebbero stati anonimizzati, ossia risulterebbero oscurati i nomi delle parti e le date.

10. Come anticipato, a partire dal 1° dicembre 2023 la precedente banca dati (a.g.n.) è stata dismessa; inoltre, solo il 14 dicembre 2023 sono diventate accessibili le nuove banche dati, sebbene esse risulterebbero di fatto inutilizzabili, atteso che la massiva anonimizzazione (nella b.d.p.) dei nomi delle parti (persone fisiche e giuridiche) e delle date (ivi comprese quelle del provvedimento, ovvero quelle delle sentenze citate) renderebbe impossibile lo studio dell'atto: il che precluderebbe il perseguimento dei fini per i quali è nato il portale Giurisprudenza delle imprese.

11. Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato il 27 dicembre 2023 istanza al Ministero, al fine di ottenere accesso alle sentenze in maniera non oscurata e poter così proseguire il proprio progetto scientifico: tale istanza, tuttavia, sarebbe rimasta priva di riscontro.

12. Pertanto, con il ricorso all'odierno esame, viene gravata la decisione di procedere alla costituzione delle due banche dati con oscuramento dei dati nei provvedimenti accessibili agli avvocati.

13. Terminata l'illustrazione dei fatti di causa, è possibile passare all'elencazione delle doglianze spiegate con l'atto d'impugnazione.

14. Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, contestando come illegittima la decisione del Ministero di interrompere l'accesso all'a.g.n., soprattutto considerato che non è stata fornita una banca dati che potesse fornire un servizio equipollente: difatti, l'interruzione del servizio dal 1° dicembre 2023 sarebbe ancora in corso, atteso che i provvedimenti oggetto di pubblicazione si presenterebbero completamente anonimizzati, con la conseguenza che la comprensione del testo risulterebbe (secondo i ricorrenti) particolarmente difficile. Invero, osservando la vicenda in termini funzionali, parte ricorrente rileva come una banca dati giuridica dovrebbe favorire la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali necessari ed utili per lo svolgimento dell'attività legale, sia giudiziale sia stragiudiziale. Peraltro, confrontando la b.d.p. emergerebbe l'evidente diversità sia con quelle delle altre magistrature (es. la banca dati della giustizia amministrativa), sia per la frequenza di aggiornamento (l'esponente evidenzia come vi sarebbero ritardi ben superiore ai sessanta giorni nell'aggiornamento), sia per l'oscuramento dei dati (circostanza che dimostrerebbe l'insussistenza di profili di violazione della privacy).

15. A mezzo della seconda censura, invece, si lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. ed in particolare la lesione dei principi del giusto processo e della parità delle armi: invero, l'impossibilità di accedere all'a.g.n. determinerebbe, soprattutto in sede penale, una disparità tra le parti, atteso che il pubblico ministero avrebbe accesso a tutti i provvedimenti penali (peraltro non anonimizzati), contrariamente al difensore dell'imputato (cui tale possibilità sarebbe preclusa del tutto).

16. Infine, tramite la terza ragione di gravame parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dei principi generali di cui alla l. 241/1990, nonché di quelli fissati dal codice dell'amministrazione digitale (c.a.d. - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (regolamento contenente le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi civili e penali). In particolare, richiamando le disposizioni del d.m. 44/2011 e delle specifiche tecniche adottate dallo stesso Ministero della giustizia, si evidenzia come l'accesso dovrebbe essere consentito senza alcuna autenticazione, consentendo l'integrale lettura dei provvedimenti giurisdizionali.

17. I tre motivi di ricorso sono strettamente connessi tra loro e possono pertanto essere trattati congiuntamente.

18. Essi sono parzialmente fondati nei termini che si vanno ad esporre.

19. Preliminarmente, appare opportuno distinguere le censure afferenti alla concreta operatività della nuova banca dati, da quelle inerenti alle modalità di funzionamento delle stesse. Quanto alle prime, infatti, va osservato come le doglianze non possano essere condivise, atteso che si traducono, in buona sostanza, in lamentele per un disservizio, superato, peraltro, ancor prima della proposizione del ricorso introduttivo. In tal senso, infatti, l'interruzione del servizio protrattasi per un lasso temporale privo di significato (dal 1° al 14 dicembre 2023), non risulta essere idoneo ad incidere sull'efficienza, sull'imparzialità o sull'economicità dell'azione amministrativa.

20. Per giunta, il mancato tempestivo aggiornamento o l'omesso caricamento delle decisioni nella banca dati non appaiono afferire alla legittimità del provvedimento amministrativo, inerendo piuttosto alla concreta messa in opera da parte della struttura burocratica della decisione di istituire il nuovo sistema di raccolta dei precedenti giurisprudenziali. In tal senso, considerato che si tratta dell'avvio di un nuovo strumento informatico (concordato in sede europea nell'ambito del Pnrr), debbono considerarsi fisiologiche alcune imprecisioni e imperfezioni iniziali tipiche delle fasi di rodaggio della macchina tecnologica: conseguentemente, le lamentale esposte possono essere considerate al più veicolo per migliorare e perfezionare il funzionamento della banca dati, ma non censure di legittimità.

21. Viepiù, va reputata non lesiva degli interessi della parte ricorrente il diniego di accesso alle pronunce dei giudici penali, atteso che l'associazione dichiara di pubblicare provvedimenti giurisdizionali in tema di diritto d'impresa; né risulta che le convenzioni stipulate consentissero in passato di ottenere le pronunce penali. Di conseguenza, da un lato, il provvedimento impugnato non ha apportato alcuna modifica al precedente regime di inaccessibilità delle sentenze penali; dall'altro, la preclusione non appare incidere sull'attività del portale Giurisprudenza delle imprese, notoriamente estraneo a tale tematica.

22. Quanto alla dedotta limitazione dell'accesso (possibile solamente previa autenticazione a mezzo Spid, Cie o Cns) va osservato come trattasi di cautela perfettamente legittima, attesa la natura delle informazioni che si ottengono: d'altro canto, anche l'art. 4 delle specifiche tecniche emanate dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nel 2021 in attuazione dell'art. 34 d.m. 44/2011 (così come l'art. 5 delle specifiche tecniche del 2024), esclude dall'area pubblica le banche dati. Peraltro, deve osservarsi come non si tratti di un aggravio a carico degli avvocati (o in generale dei cittadini) eccessivo o sproporzionato, atteso che l'identificazione avviene con un sistema largamente diffuso, costituente lo standard per l'accesso a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione.

23. Fuori luogo è anche il raffronto operato con le banche dati della giustizia amministrativa o della Corte di cassazione: premesso che la decisione circa le modalità di accesso ad una banca dati contenente pronunce giurisdizionali è frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, va rilevato come la maggiore ampiezza dei dati contenuti, le differenti modalità di consultazione, ricerca ed estrazione, impongano una più puntuale tracciatura informatica del soggetto che accede alla banca dati.

24. Al contrario, appare illegittimo l'oscuramento tout court di tutti i dati personali contenuti nelle sentenze pubblicate e rese accessibili tramite b.d.p.

25. Fermo restando che, come provato dall'amministrazione resistente, il sistema informatico è ancora in fase di perfezionamento, sicché è ben possibile che vengano eliminate col tempo le paradossali situazioni evidenziate in ricorso (come l'oscuramento della data del provvedimento in consultazione o dei precedenti giurisprudenziali citati), si ritiene co-

munque contrario al disposto degli artt. 51 e 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la completa anonimizzazione delle sentenze.

26. Preliminarmente, va osservato come non vi sia contraddittorietà rispetto alla citata pronuncia di questa Sezione del 18 novembre 2024, n. 20403, atteso che essa afferiva ad una diversa ipotesi di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e veniva dunque respinta, in ragione dell'assenza di una posizione differenziale che legittimasse l'ostensione. Neppure (e anche tale passaggio è pienamente condiviso dal Collegio) si reputava censurabile la decisione del Ministero della giustizia di cessare l'operatività dell'a.n.g. avendo trasferito le relative funzioni alla nuova banca dati di merito, trattandosi di una valutazione discrezionale pienamente logica e coerente.

27. Su quest'ultima scelta, infatti, va osservato che il mantenimento di due analoghe (se non identiche) banche dati risulta contrario ad un efficiente impiego delle risorse: è di immediata evidenza, invero, che si tratterebbe di una pleonastica duplicazione di infrastrutture digitali. Peraltro, considerato che la creazione della banca dati di merito è direttamente imposta da una milestone del Pnrr inerente alla digitalizzazione della giustizia, risulta doveroso per l'amministrazione resistente (al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede europea) procedere alla realizzazione di un'architettura informatica che garantisca alla generalità dei cittadini l'accesso alle pronunce giurisdizionali. Quanto alle modalità con cui garantire la fruizione dei contenuti della banca dati, è prescritto unicamente il rispetto della legislazione vigente: il che lascia quindi aperta la strada a varie opzioni purché funzionali al raggiungimento dello scopo per il quale si è creata la banca dati.

28. Date tali premesse, il Collegio ritiene di non poter considerare ragionevole, proporzionata o necessaria la decisione di anonimizzare tutti i provvedimenti pubblicati nella b.d.p. Invero, se l'obiettivo è garantire la diffusione della cultura giuridica, rendendo conoscibili gli indirizzi ermeneutici giurisprudenziali che, sebbene non vincolanti, possono guidare l'azione degli operatori giuridici, risulta chiaro che oscurare totalmente le informazioni circa alcuni dati di fatto rende, sostanzialmente, impossibile (o comunque assai complesso) comprendere l'esatta portata del pronunciamiento.

29. Sotto tale riguardo non può essere condivisa la tesi della parte resistente secondo cui l'oscuramento, coinvolgendo solamente i dati personali, non priverebbe di utilità la consultazione della banca dati. Premesso, in linea generale che il confronto con le altre banche dati istituzionali (es. quelle della giustizia amministrativa o della Corte di cassazione) dimostra come non sia obbligatorio oscurare in maniera generalizzata i provvedimenti, va rilevato come la mancata pubblicazione integrale è sicuramente incidente sull'esatta intellegibilità della sentenza: a tal fine, infatti, vale osservare come un dato personale può essere inserito dall'estensore in qualsiasi parte della sentenza, anche nel principio di diritto espresso (nel caso, non meramente ipotetico pur trattandosi di pronunce di merito, di redazione di un tale paragrafo).

30. In ogni caso, anche accedendo alla tesi dell'amministrazione secondo cui l'oscuramento inciderebbe sulla parte « in fatto », va rilevato — richiamando l'antico brocardo da *mihi factum, dabo tibi ius* — che per

intendere la portata di una pronuncia giurisdizionale è doverosa l'esatta definizione della vicenda fattuale: in assenza dalla comprensione di quest'ultima, infatti, il ragionamento giuridico si presenterebbe totalmente speculativo, divenendo oggetto d'interesse puramente teoretico. Viceversa, considerato che la finalità perseguita con la creazione della b.d.p. è di natura pratica, diffondendo la conoscenza degli orientamenti pretori, onde evitare il contezioso e rendere più rapide le decisioni (si veda in tal senso quanto indicato nella convenzione tra il Ministero e l'associazione italiana degli editori - Aie), risulta di assoluta necessità favorire la comprensione della vicenda concreta: difatti, solo in tal modo è possibile procedere effettivamente ad un'operazione interpretativa di distinguishing. D'altro canto, l'eventuale mancata chiara percezione del fatto potrebbe determinare lo sviluppo di un ragionamento, da parte del difensore, in realtà antitetico rispetto a quello espresso nel precedente giurisprudenziale, pregiudicando in tal guisa gli interessi dell'assistito.

31. Quanto appena esposto appare pienamente conforme alla legislazione applicabile: segnatamente, in questa sede rileva la corretta interpretazione dei già citati artt. 51 e 52 d.lgs. 196/2003 che costituiscono il perno normativo attorno al quale consentire l'accesso alle pronunce raccolte nella banca dati di merito. Appare opportuno, pertanto, trascrivere integralmente tali disposizioni:

« 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo ».

32. L'art. 52 d.lgs. 196/2003, invece dispone che: « 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 c.p.c. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 209 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali ».

33. Come può notarsi, la disciplina positiva prevede, in linea generale, la pubblicazione delle pronunce rendendole accessibili a tutti mediante un sistema informativo istituzionale. È poi precisato come la diffusione (ivi compresa quindi anche la pubblicazione in una banca dati accessibile alla generalità dei cittadini) debba avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta della parte interessata (art. 52, comma 1 d.lgs. 196/2003), oppure d'ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato (secondo comma). Pertanto, salvo il caso peculiare dei procedimenti coinvolgenti rapporti di famiglia, di stato delle persone ovvero minorenni (quinto comma), ove è direttamente la legge a vietare la diffusione dei dati personali, va osservato come le fattispecie regolate dall'art. 52, commi 1 e 2 d.lgs. 196/2003 rimettano all'autorità giudiziaria procedente la decisione sull'oscuramento o meno dei dati personali: d'altronde, in assenza di determinazione del giudice, la legge ammette espressamente la diffusione del contenuto integrale delle pronunce giurisdizionali (v. art. 51, comma 2 e art. 52, comma 7 d.lgs. 196/2003).

34. Ed è proprio sull'esatta ermeneusi dell'art. 52, comma 7 d.lgs. 196/2003 che le parti sono in evidente disaccordo, reputando i ricorrenti l'ammissione della diffusione come implicante il divieto di un oscuramento generalizzato; al contrario, l'amministrazione resistente ritiene l'impiego della locuzione « è ammessa » come remissione al gestore della banca dati

della concreta individuazione dello standard di tutela dei dati personali trattati negli atti giurisdizionali.

35. Orbene, il Collegio ritiene che una corretta interpretazione della disposizione de qua non vieti di rendere disponibili i provvedimenti giurisdizionali in forma integrale, salvo i casi in cui sia la legge oppure l'autorità giudiziaria a disporre l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella pronuncia. In altre parole, il bilanciamento delle opposte esigenze, tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall'altro, è rimesso all'autorità giudiziaria (salvo l'ipotesi di cui all'art. 52, comma 5 d.lgs. 196/2003): orbene, al di là dell'esatta qualificazione della decisione del giudice in tema di oscuramento (che si tratti di atto giurisdizionale o amministrativo), va rilevato come sicuramente l'amministrazione incaricata della raccolta in una banca dati dei provvedimenti non possa sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione circa la necessità di anonimizzazione. Conseguentemente, l'oscuramento generalizzato disposto dalla pubblica amministrazione non appare legittimo, considerato come essa appare interferire in parte anche con una decisione attribuita all'autorità giudiziaria.

36. In tal senso, anche l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) prescrive la pubblicità dell'esame delle cause, precisando come per limitate (e quindi eccezionali) ipotesi possa limitarsi l'accesso alle aule d'udienza, su ordine del giudice procedente (e non della autorità amministrativa). Ovviamente, considerato il tempo di redazione della Convenzione (1950) non era immaginabile la rivoluzione digitale e le implicazioni conseguenti: nondimeno, questo Collegio ritiene che il principio di pubblicità espresso dall'art. 6 Cedu (e implicitamente dall'art. 111 Cost.) si debba estendere oltre l'istante della celebrazione dell'udienza, involvendo anche (e soprattutto) l'esito del processo, ossia la sentenza, la quale deve essere di regola resa disponibile in maniera integrale al pubblico. Ad analoghe conclusioni conduce una lettura teleologicamente orientata anche dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza).

37. D'altro canto, proprio rendendo accessibile integralmente la sentenza (termine da intendersi impiegato a mo' di *sineddoche*) si garantiscono sostanzialmente quegli obiettivi indicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo quali la « la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività » e si evita una « una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico ». A tal proposito, appare opportuno precisare come l'illegittimità della decisione di oscuramento generalizzato non discende della preferenza accordata dall'amministrazione alla tutela dei dati personali, quanto dalla circostanza che tale bilanciamento debba essere operato in concreto, caso per caso, dall'autorità giudiziaria procedente e non anche in via generalizzata dal gestore della banca dati.

38. D'altronde, va osservato come l'oscuramento generalizzato potrebbe condurre a situazione paradossali: difatti, da un lato, la b.d.p. conterrebbe la sentenza anonimizzata (pur in assenza di pregiudizi per la privacy delle parti coinvolte), dall'altro, chiunque potrebbe legittimamente pubblicare la medesima pronuncia in forma integrale. Peraltro, che non si tratti di un esempio di scuola, emerge chiaramente proprio dall'ultimo documento prodotto dalla parte ricorrente: invero, il Ministero della giustizia ha concluso

recentemente un accordo con l'Aie consentendo alle case editrici l'accesso alla b.d.r. In altre parole, un circoscritto gruppo di soggetti privati è stato autorizzato ad estrarre tutti i provvedimenti giurisdizionali senza oscuramento, potendo — salvo i casi previsti dagli artt. 52, commi 1, 2 e 5 d.lgs. 196/2003 — ripubblicarli integralmente. L'evidente contraddittorietà di tale assetto delineato dall'operato del dicastero rende manifestamente illogica la decisione di procedere all'oscuramento generalizzato delle pronunce accessibili nella b.d.p.

39. Pertanto, va ritenuta contraria al disposto degli artt. 51 e 52 d.lgs. 196/2003 la decisione dell'amministrazione della giustizia di oscurare in maniera generalizzata i dati personali delle parti coinvolti in tutti i procedimenti civili pubblicati nella b.d.p.

40. L'accoglimento del ricorso, nei termini appena esposti, determina l'annullamento della decisione gravata con obbligo dell'amministrazione di adottare tutte le misure attuative necessarie.

41. Le spese, considerata l'assoluta originalità della vicenda, possono essere compensate.

P.●.M., — Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

●Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025.

ANONIMIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI TRA PUBBLICITÀ DELLA GIURISDIZIONE E TUTELA DELLA PERSONA

1. IL QUADRO NORMATIVO.

Il presente commento affronta la questione dei limiti e delle modalità di anonimizzazione dei dati identificativi degli interessati nelle sentenze e negli altri provvedimenti giurisdizionali di ogni ordine e grado, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196¹.

La richiamata disciplina normativa è chiara sull'argomento: vi sono

tre distinte fattispecie di oscuramento dei dati personali: una, a richiesta dell'interessato, una d'ufficio da parte dell'autorità giudiziaria e una obbligatoria *ex lege*.

La prima ipotesi prevede che l'interessato possa richiedere alla cancelleria dell'autorità giudiziaria con apposita istanza l'oscuramento dei dati personali che lo riguardano; la richiesta deve essere fondata su motivi legittimi e va inoltrata prima che sia definito il relativo grado di giudizio. Un'istanza proposta dopo la definizione del giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di effetto e non verrebbe presa in considerazione dall'autorità giudiziaria².

La seconda ipotesi contempla l'intervento d'ufficio dell'autorità giudiziaria che dispone l'annotazione sull'originale della sentenza — o di altro provvedimento giudiziario — volto a precludere, in caso di loro riproduzione, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o sul provvedimento.

L'ultimo caso riguarda l'obbligatorietà di anonimizzazione quando dai provvedimenti giudiziari può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Dalla lettura complessiva di tali disposizioni emerge come il legislatore, attraverso il d.lgs. 196/2003, abbia inteso favorire lo sviluppo dell'infor-

¹ Sull'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari, senza pretese di completezza, cfr. in dottrina, R. DE NICTOLIS, V. POLI, *Il diritto all'anonimato nel processo* (art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196), *Giust. civ.*, 2003; G. RESTA, *Privacy e processo civile: il problema della litigation anonyma*, in questa *Rivista*, 2005, 681; 496; A. PALMIERI, *Informazione giuridica nelle grinfie della privacy: oscuramento (dei dati identificativi) o oscuramentismo?*, in *Foro it.*, 2011, V, 35; F. DONATI, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Astrid Rassegna*, 2022, reperibile on-line; P. SAMMARCO, *L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in questa *Rivista*, 2022, 719; A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia*, in *Medialaws*, 2023, 2, 272.

² I principi che governano l'oscuramento o l'anonimizzazione dei dati personali dell'interessato possono essere così sintetizzati: a) l'istanza va proposta prima della definizione del giudizio; b) occorre specificare l'esistenza e la natura dei motivi legittimi a sostegno dell'istanza; c) l'autorità giudiziaria procedente valuta in concreto l'esistenza e la fondatezza dei motivi legittimi addotti dall'interessato, che possono consistere nella generale delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o nella particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, i dati c.d. sensibili); d) l'accoglimento dell'istanza di anonimizzazione interviene dopo una ponderata valutazione che tenga conto di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza dell'interessato e la pubblicità della sentenza.

matica giuridica e, in particolare, la raccolta e la diffusione delle pronunce giurisprudenziali mediante la costituzione di banche dati, senza imporre oneri sproporzionati ai soggetti che le realizzano ³. Al contempo, la disciplina risulta orientata a garantire il diritto di accesso alla giustizia, il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria e la più ampia circolazione delle decisioni giurisdizionali, consentendo così alla collettività di conoscere l'orientamento della giurisprudenza.

Va precisato che l'eliminazione dei dati identificativi personali dalle sentenze e dai provvedimenti giudiziari, nelle ipotesi previste dall'art. 52, si realizza esclusivamente al momento della loro riproduzione, in qualsiasi forma e per qualsivoglia finalità; infatti, essa non incide sulla pubblicazione dell'originale del provvedimento del giudice, che, al contrario, deve essere completo di tutti i dati identificativi delle parti ⁴. Ciò in quanto, nel nostro ordinamento, non è possibile depositare un provvedimento giudiziario senza le generalità complete di un soggetto o solo con le sue iniziali, né, a differenza di quanto avviene in altri paesi, è ammissibile adire l'autorità giudiziaria avvalendosi di uno pseudonimo.

Ne consegue che il rimedio dell'anonimizzazione opera soltanto in caso di successiva divulgazione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, e non si estende, ad esempio, all'invio della sentenza all'Ufficio del Registro per la sua obbligatoria registrazione.

Il Regolamento UE 2016/679 non introduce alcuna specifica disposizione in materia di oscuramento o anonimizzazione dei dati personali nei provvedimenti giudiziari, lasciando agli stati membri la competenza a regolamentare il bilanciamento tra pubblicità della giustizia e tutela dei diritti degli interessati; gli unici riferimenti nel testo del legislatore europeo, peraltro non direttamente espliciti sul tema, sono rinvenibili negli artt. 6, 9 e 36 che, nella loro interpretazione, sembra lascino intendere che le finalità pubbliche sarebbero prevalenti rispetto a quelle di protezione dell'interessato.

La disciplina europea si limita a osservare in modo generico che la pubblicità del provvedimento giudiziario non implica automaticamente la liceità della diffusione dei dati personali in esso contenuti, rimettendo agli ordinamenti nazionali l'onere di valutare quando e se tali provvedimenti possano essere anonimizzati. Il Regolamento UE 2016/679, pur non definendo espressamente l'anonimizzazione, chiarisce, nel considerando 26, che i dati escono dal proprio ambito di applicazione solo quando l'interessato non è più identificabile in modo ragionevolmente possibile. Ne deriva che la mera rimozione del nome o l'utilizzo di iniziali integra spesso una pseudonimizzazione, che non esclude l'applicabilità della disciplina in materia di protezione dei dati.

³ Anche nella sua novellazione per mezzo del d.lgs. 101/2018, il codice in materia di protezione dei dati personali richiama la finalità dell'informatica giuridica.

⁴ Peraltro, viene precisato dalla Corte di Cassazione, con propria circolare n. 47/06/SG del 17 gennaio 2006 a firma del suo primo presidente che il rilascio di copia

della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è già un'attività di diffusione della decisione, e non soggiace, perciò, alla disciplina di cautela prevista dalla disposizione normativa di cui all'art. 52 del d.lgs. 196/2003.

2. LA TIPOLOGIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.

Ai fini di una piena comprensione della portata della disposizione normativa di cui all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, occorre distinguere tra atti e provvedimenti del giudice, atti di parte e documenti inseriti nel fascicolo del processo. Infatti, essi sono tutti comunemente indicati come atti giudiziari, ma essi presentano delle divergenze ontologiche che rilevano ai fini dell'applicazione della richiamata norma.

Il rilascio di estratti o di copie degli atti del processo a chiunque vi abbia interesse anche senza essere parte è da ritenersi ammissibile solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.) e non anche per gli atti di parte e per i documenti. Dunque è solo con riferimento ai provvedimenti del giudice che si riferisce la disposizione che consente nei determinati casi l'oscuramento dei dati personali dell'interessato.

Questo perché i dati giudiziari non rientrano nella nozione di documento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poi perché gli atti processuali di parte così come i documenti provenienti da soggetti privati possono contenere dati personali riservati o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte.

Persino gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all'accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso; peraltro, proprio presso le pubbliche amministrazioni (art. 53, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016, art. 5, comma 2, d.m. n. 115/1996. art. 4, d.P.C.M. n. 763/1994, art. 2, lett. b) d.P.C.M. n. 200/1996), e 5) nell'ambito del processo amministrativo, gli atti difensivi della parte privata non sono, per definizione, documenti amministrativi, provenendo da un privato; se, poi, gli atti difensivi della pubblica amministrazione sono formati da avvocati del libero foro, non possono essere ritenuti documenti amministrativi, mentre quelli predisposti dall'avvocatura pubblica, quale è l'Avvocatura dello Stato, gli stessi sono espressamente sottratti all'accesso (art. 2, comma 1, lett. b), d.p.c.m. n. 200/1996).

Riguardo la nozione di uffici giudiziari a cui l'interessato può rivolgere la propria istanza di oscuramento delle proprie generalità, si ritiene che essa debba ricomprendere tutti gli uffici in cui viene esercitata l'attività giurisdizionale, senza distinzione tra magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o militare.

3. I MOTIVI GIURIDICAMENTE RILEVANTI CHE GIUSTIFICANO L'ANONIMIZZAZIONE SU ISTANZA DELL'INTERESSATO.

Dal punto di vista processuale, è legittimato ad inoltrare l'istanza di anonimizzazione non solamente la parte di un giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi altro soggetto quale, ad esempio, un testimone o un consulente tecnico (sia di ufficio che di parte), reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi. Infatti, non può escludersi che risieda un interesse qualificato anche nei confronti di soggetti che seppur presenti all'interno di un processo non hanno rivestito lo status di parte: ovviamente, l'interesse si concretizza non appena il loro compito e la loro

attività si è esaurita all'interno del procedimento giudiziario attraverso la loro deposizione o con il deposito della loro relazione peritale, giammai prima, vale a dire nella fase antecedente all'assunzione delle dichiarazioni.

Non sono invece legittimati il giudice ed il difensore della parte per i dati personali che li riguardano, non ravvisando in capo a costoro un giustificato interesse al riserbo, nel primo caso perché trattasi di istituzione deputata a governare il processo giudiziario con status di pubblico ufficiale, nel secondo perché svolgente una funzione pubblicistica⁵.

Naturalmente, l'eventuale omissione delle generalità può riguardare solo l'interessato che ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti terzi che sono menzionati nei provvedimenti giudiziari.

La richiesta dell'interessato diretta ad ottenere l'anonimizzazione dei propri dati personali dai provvedimenti giudiziari, come accennato, deve essere specificatamente motivata, atteso che egli ha l'onere di precisare i motivi o le ragioni che la giustificano, quali, ad esempio, la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio, o la particolare natura privata o sensibile dei dati contenuti nel provvedimento giudiziario; appare, così, fondata la richiesta in presenza di procedimenti giudiziari che ripercorrono vicende che riguardano lo stato di salute o l'orientamento sessuale di un individuo, o la violenza, o la discriminazione religiosa, politica o razziale subita.

I motivi, giuridicamente rilevanti, che legittimano l'interessato ad ottenere l'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari sono soggetti all'esclusivo apprezzamento del giudice, il quale valuta l'esigenza di oscuramento dei dati identificativi in relazione alle concrete vicende sottese nel processo⁶.

Il sindacato di meritevolezza o meno dell'istanza di oscuramento che compie il giudice è imprescindibile perché il risultato dell'anonimizzazione non è un automatico, ma è eventuale e non sempre necessario e dunque affinché sia disposto dal giudice occorre che ci si trovi in presenza

⁵ Per i soggetti diversi da quelli enunciati (parti processuali, testimoni o periti) che sono sostanzialmente terzi estranei al processo giudiziario occorre la sussistenza di un effettivo interesse giuridicamente rilevante nei cui riguardi l'ordinamento ne riconosce il valore e l'attualità, rimanendo quindi esclusi i meri fini non sorretti da alcuna concreta giustificazione ma guidati solo da curiosità personale.

⁶ La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 10 agosto 2021, n. 22561 (con nota di A. MENDOLA, *Diritto all'oscuramento dei dati personali e interesse alla conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali*, in *Nuova giur. civ. com.*, 2021, 34), ha affermato che la richiesta di oscuramento dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sul provvedimento giurisdizionale, di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, deve essere specificamente proposta dalla parte e deve essere sostenuta dall'indicazione dei motivi

che la giustificano. Il giudice, quindi, può accogliere la richiesta solo se ritenga meritevoli le ragioni addotte, mentre deve rigettarla qualora le parti non abbiano specificato i motivi che legittimino l'oscuramento, limitandosi ad invocare genericamente l'applicazione della norma. Non può essere accolta la richiesta nemmeno qualora, nell'ambito di una contesa tributaria, non siano presenti dati sensibili, né l'onore e la reputazione delle parti possono costituire ragioni valide. L'interpretazione del significato di "motivi legittimi" secondo Cass. civ. 7 agosto 2020, n. 16807 e Cass. civ. 9 febbraio 2022, n. 4167, sono da intendersi come motivi "opportuni". Nello stesso solco interpretativo, Cass. civ. 23 gennaio 2025, n. 1697, la quale ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati presentata dall'interessato in quanto generica e perché la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata *in re ipsa* da particolare delicatezza.

di circostanze particolari e di validi e fondati motivi, che vanno oltre il mero interesse al riserbo.

Non basta pertanto indicare un generico richiamo alla locuzione legislativa, ma l'oscuramento dei dati identificativi del richiedente potrà essere disposto solamente se dalla diffusione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale completi dei dati personali anzidetti derivi un pericolo di pregiudizio per i diritti della personalità e le libertà fondamentali o per la dignità dell'interessato.

Sull'istanza l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciare la sentenza o ad adottare il provvedimento provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità.

Il sindacato di meritevolezza degli interessi sottostanti alla richiesta di oscuramento dei dati identificativi del soggetto presenti nel provvedimento giurisdizionale è all'appannaggio esclusivo del giudice dinanzi al quale il procedimento è incardinato. Trattandosi di una valutazione di tipo soggettiva e rimessa dunque alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria procedente, può accadere che il giudice possa ritenere l'istanza di anonimizzazione non fondata e dunque, con il proprio decreto, la rigetti.

Ci si chiede se tale provvedimento possa essere impugnato e, in caso di interpretazione positiva, quale sia lo strumento o il mezzo di impugnazione da utilizzare per ottenere una diversa valutazione sull'istanza. Il decreto emesso dal giudice può essere considerato alla stregua di un atto di giurisdizione volontaria non contenziosa, privo del carattere della decisorietà e della definitività, cioè della idoneità al passaggio in giudicato e come tale sempre revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis del c.p.c.. Per queste ragioni, il decreto che pone il diniego alla richiesta di oscuramento dei dati personali all'interno del provvedimento giurisdizionale non è nemmeno impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 della Cost.⁷.

4. L'ANONIMIZZAZIONE D'UFFICIO.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 52 del d.Lgs. 196/2003, la stessa autorità giudiziaria procedente può disporre d'ufficio l'anonimizzazione a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato in forza di un preventivo apprezzamento del legislatore, nei casi di divieto di divulgazione delle generalità delle persone offese da atti di violenza sessuale senza il consenso di costoro (art. 734-bis del cod. pen.) o prevedendo, in ogni caso, anche in mancanza della predetta annotazione, l'omissione delle genera-

⁷ Sulla richiesta di oscuramento dei dati personali del debitore esecutato dalla pubblicità dell'incanto nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 febbraio 2002, n. 2502, la quale ha ritenuto che le ordinanze del giudice dell'esecuzione che si è espresso sul punto sono soggette al controllo della loro legittimità ed opportunità attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c., secondo comma). Questo sistema di controllo esclude che le ordinanze siano sotto-

posti al diverso regime delle impugnazioni, previsto per le sentenze (art. 323 cod. proc. civ.). Il fatto che tale controllo è compiuto in contraddittorio delle parti, nelle forme del processo di cognizione ed attraverso la pronuncia di una sentenza, inoltre, esclude che a loro riguardo sussista il presupposto della definitività, cioè dell'assenza d'altro rimedio nell'ambito dell'ordinamento processuale, che è condizione perché contro i provvedimenti decisori sia dato ricorso per Cassazione per violazione di legge a norma dell'art. 111 Cost., secondo comma.

lità, di altri dati identificativi o di altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Per quanto concerne il soggetto minore, il risultato dell'anonimato, una volta disposto dall'autorità giudiziaria, persiste anche se nelle more il minore diventa maggiorenne e né può essere revocato col decorso del tempo, sussistendo sempre un interesse del soggetto a mantenere uno stretto riserbo sulle vicende passate trattate dal provvedimento giudiziario.

È necessario l'oscuramento nei procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia (artt. 556 a 574-*bis* del cod. pen.), o nei reati di pedofilia e di pedopornografia (artt. 414-*bis* cod. pen.) e nei reati associativi contro la persona di un minore, nei casi di abbandono di un minore (art. 591 cod. pen.), di induzione di un minore alla prostituzione o alla sua partecipazione a spettacoli pornografici, o alla detenzione di materiale pornografico realizzato con minori (artt. 600-*bis* a 600-*octies* del cod. pen.), nel reato di circonvenzione di persona incapace (art. 643 cod. pen.), nei reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza (previsti dalla legge 194/1978), nei reati in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 40/2004) e in quelli che sanzionano le pratiche di mutilazione genitale femminile (legge 7/2006).

Nel settore civile, i giudizi che necessitano di un'attenzione particolare nella diffusione o comunicazioni di provvedimenti giudiziari recanti le generalità dei soggetti coinvolti sono quelli in materia di adozione, di affidamento o assistenza di minori, di capacità della persona, di separazione e scioglimento del matrimonio⁸, di colpa medica e in genere quelli in tema di responsabilità civile che hanno oggetto lesioni fisiche alla persona, che attengono dunque allo stato di salute del soggetto (come sinistri stradali, infortuni sul lavoro), nonché i giudizi in cui si discute di licenziamento per inidoneità fisica del lavoratore o per valutazioni discriminatorie dovute ad orientamenti sessuali, pratiche religiose o appartenenza politica.

È compito pertanto dell'autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione del procedimento, di esaminare, secondo il proprio giudizio discrezionale, tale profilo, nell'ottica di un'efficace tutela dei diritti fondamentali del soggetto interessato nel procedimento giudiziario.

In ogni caso, nella valutazione circa l'applicazione del divieto *ex lege* dovrà essere considerata ogni circostanza o elemento di fatto contenuti nella sentenza o altro provvedimento giudiziario che consentano anche indirettamente di svelare l'identità delle persone tutelate. Così nella diffusione o comunicazione dei provvedimenti giudiziari dovranno essere espunte quelle informazioni che, nella valutazione della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad esempio, i nominativi dei genitori

⁸ Tuttavia, non mancano casi di sentenze di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui i coniugi, concordemente, non prevedono

obblighi di natura patrimoniale, con la conseguenza che non emergono informazioni personali meritevoli di specifica tutela.

del minore, o la scuola da questo frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali).

Lo stesso dicasi per la formulazione delle massime giuridiche tratte dalle sentenze (o altri provvedimenti) che dovranno essere depurate da tali informazioni e dati personali relativi a minori o a rapporti di famiglia e di stato delle persone. Questo perché anche le massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati attraverso il loro incrocio con la pubblicazione della sentenza, rendendo così possibile risalire all'identità dei soggetti protetti.

5. LA PRASSI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.

In ambito europeo si registrano prassi e orientamenti differenti rispetto al nostro ordinamento⁹: nella giurisprudenza sovranazionale emerge una chiara tendenza all'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, sebbene l'art. 95 del regolamento di procedura preveda l'oscuramento dei dati personali solo nei casi in cui l'anonimato sia stato concesso ovvero richiesto dal giudice del rinvio, a decorrere dal luglio 2018 ha adottato la prassi di sostituire il nome delle parti, quando si tratti di persone fisiche, con le sole iniziali, eliminando dal contenuto dei provvedimenti e persino dagli atti di causa ogni riferimento idoneo a consentirne l'identificazione.

Questi nuovi orientamenti — che non riguardano le persone giuridiche e ai quali la Corte di giustizia conserva la possibilità di derogare in caso di richiesta espressa di una parte o se ciò è giustificato dalle circostanze particolari della causa — si applicheranno a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell'ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze...), e altresì alla denominazione della causa.

Per agevolare la citazione e l'individuazione delle cause anonimizzate, a ciascuna di esse sarà attribuita, a cura della Corte di Giustizia UE, una denominazione usuale secondo le seguenti modalità: *a*) quando la causa vede opposte solo persone fisiche, il nome della causa corrisponderà a due iniziali che rappresentano il nome e il cognome della parte ricorrente, ma che sono diverse da nome e cognome reali di tale parte. Per evitare la proliferazione di cause recanti le stesse iniziali (considerato che la possibilità di combinazioni di lettere non è infinita), la Corte aggiunge alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. Tale elemento aggiuntivo potrà riferirsi al nome di una persona giuridica che, senza essere parte, è menzionata o è interessata dalla causa, oppure potrà riferirsi all'oggetto o alla questione centrale della controversia; *b*) quando tra le parti in causa ci sono persone fisiche e persone giuridiche, il nome della causa corrisponderà al nome di una delle persone giuridiche.

Al di là delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella prassi quotidiana chiunque si accinga a ricercare un

⁹ Per un'analisi degli orientamenti degli ordinamenti europei in materia di anonimizzazione ovvero di piena pubblicità dei provvedimenti giudiziari, si segnala uno stu-

dio della Corte di giustizia UE del 2017, intitolato *Anonymity of the parties on the publication of court decisions*, reperibile on-line sul sito istituzionale della Corte.

precedente nelle banche dati che raccolgono i provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria europea ha potuto constatare le oggettive e concrete difficoltà operative nel rintracciare una causa pregiudiziale anonimizzata, in assenza di un puntuale e univoco riferimento al numero di causa attribuito dalla Corte.

In sostanza, attraverso l'anonimizzazione generale e sistematica dei dati personali dagli atti delle cause pregiudiziali, la Corte di Giustizia UE ha trasformato l'eccezione in regola, sebbene il Regolamento 2016/679 nulla disponga in tal senso ¹⁰; per di più, la Corte, con propria Raccomandazione ha invitato i giudici nazionali del rinvio a effettuare l'anonimizzazione della causa sostituendo, ad esempio attraverso iniziali o una combinazione di lettere, il nome delle persone fisiche menzionate nella domanda e omettendo gli elementi che potrebbero consentire di identificare tali persone.

L'attuale prassi prevede dunque l'anonimizzazione dei dati delle persone fisiche anche nei giudizi ove non vi sono questioni, per l'oggetto stesso del contendere, di opportunità o di necessità di protezione della vita privata; inoltre, tale procedura indiscriminata non tiene conto dei casi in cui oltre al superiore interesse pubblico alla conoscenza del nome delle parti legate alla vicenda processuale, vi possa essere uno specifico e rilevante interesse della parte stessa a voler rendere noto il proprio nome nel giudizio, o a far conoscere in modo diffuso e senza oscuramenti l'esito dello stesso.

Tale profilo costituisce un elemento che merita di essere attentamente considerato nell'ambito di un ordinamento giuridico che non riconosce come soggetti unicamente gli Stati membri, ma include altresì i singoli individui, i quali rinvergono proprio nella procedura del rinvio pregiudiziale — e per il tramite del giudice nazionale investito della questione — uno strumento essenziale per assicurare un'applicazione effettiva, capillare e coerente del diritto dell'Unione europea, anche in funzione di garanzia nei confronti di eventuali inadempimenti imputabili agli Stati membri ¹¹.

6. L'ANONIMIZZAZIONE COME ECCEZIONE E NON COME REGOLA.

L'espunzione dei dati personali idonei ad identificare la persona, all'evidenza, integra una questione assai delicata e complessa che coinvolge posizioni ed interessi contrastanti su cui occorre trovare una sintesi: la libertà di espressione e segnatamente quello di diffondere l'informazione giudiziaria — che implica al suo interno l'interesse collettivo a conoscere le attività processuali anche al fine di esercitare un controllo sul corretto funzionamento, sulla trasparenza e sulla imparzialità dell'attività giurisdizionale — e il diritto della personalità dell'individuo, decli-

¹⁰ Così, S. BARBIERI, *L'anonimizzazione delle cause pregiudiziali: brevi considerazioni sulle prime applicazioni della nuova disciplina*, in *Riv. cont. eu.*, 2024, 2, 181.

¹¹ In tal senso, S. BARBIERI, *cit.*, 189, il

quale menziona alcuni casi giudiziari in cui i protagonisti non avrebbero gradito l'anonimato (ad es. *Costa v. Enel*, CGUE, sentenza del 15 luglio 1964; *Defrenne v. Sabena*, CGUE, sentenza 8 aprile 1976).

nato nella sua pretesa alla riservatezza e alla consequenziale tutela della sua dignità e identità personale.

Nel bilanciamento tra cronaca o *rectius* informazione giudiziaria e anonimizzazione delle sentenze su istanza dell'interessato, il criterio decisivo non è solo la pubblicità dell'atto, ma l'essenzialità dell'identificazione ai fini dell'interesse pubblico informativo, valutata secondo proporzionalità e minimizzazione.

Sicuramente nella valutazione dei contrapposti interessi coinvolti, la pubblicità del provvedimento giudiziario riportante i dati personali dell'interessato prevale quando il soggetto riveste un ruolo pubblico, quando il fatto riguarda l'esercizio di funzioni pubbliche e la pubblicazione risulti funzionale alla comprensione del ruolo istituzionale del soggetto e alla trasparenza dell'azione pubblica, nonché tutte le volte che il nome è indispensabile per comprendere il significato e la portata del principio di diritto affermato nel provvedimento giudiziario, o per cogliere appieno il fatto descritto nel provvedimento stesso.

Ciò che va precisato, tuttavia, è che, facendo riferimento al comma 7 dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, l'anonimizzazione dei dati personali all'interno dei provvedimenti giudiziari costituisce un'eccezione, vale a dire una deroga al principio di pubblicità della decisione, secondo cui le sentenze emesse dall'autorità giudiziaria sono, in linea di principio, pubbliche, con tutti i riferimenti alle persone in esse contenute. Solamente in presenza di circostanze particolari che impongono specifiche esigenze di tutela, in particolare quando la natura delle vicende trattate richiede una protezione rafforzata dei diritti della persona, l'oscuramento o l'anonimizzazione può essere disposta.

In questa prospettiva, deve nettamente essere criticata la ricorrente prassi di taluni uffici giudiziari che immediatamente rendono il provvedimento privo degli elementi identificativi del soggetto menzionato attraverso specifici programmi informatici che operano in modo automatizzato, perfino quando questi è una persona giuridica, dimenticando che il Regolamento UE 2016/679 si applica unicamente alle persone fisiche¹². Un simile automatismo attuato in forma generalizzata risulta peraltro incompatibile con il principio di proporzionalità che deve sempre governare la valutazione sugli opposti interessi.

L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari dovrebbe costituire l'esito di una valutazione puntuale effettuata in concreto caso per caso e non l'effetto di una prassi indiscriminata, priva di un adeguato quanto necessario vaglio critico.

Tale ricostruzione è coerente anche con la funzione costituzionale del principio di pubblicità della giurisdizione, il quale non si esaurisce in una mera esigenza informativa, ma assolve a un ruolo essenziale di garanzia e di controllo diffuso sull'esercizio del potere giudiziario. La conoscibilità delle decisioni nella loro completezza, infatti, consente anche la formazione di un dibattito pubblico consapevole sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto, contribuendo alla certezza del diritto¹³. Un ricorso massivo e non selettivo all'anonimizzazione rischia, pertanto, di svuotare

¹² Talvolta capita perfino di leggere sentenze in cui anche il nome degli avvocati difensori delle parti è anonimizzato.

¹³ Efficace è F. DONATI, *cit.*, 15, che pone il seguente interrogativo: "se mancasse la possibilità di accedere al testo in-

progressivamente tale funzione, trasformando un'eccezione giustificata in una regola di fatto ¹⁴.

Sotto altro profilo, l'adozione di meccanismi automatizzati di oscuramento generalizzato dei dati personali introduce una forma di presunzione assoluta di pregiudizio per gli interessati che non trova fondamento né nel dato normativo né nei principi di derivazione eurounitaria. Il legislatore, infatti, ha chiaramente configurato l'anonimizzazione come misura eventuale e non necessaria, subordinata a una valutazione discrezionale sorretta da adeguata motivazione, che tenga conto della natura delle informazioni trattate, del contesto in cui esse si inseriscono e dell'effettiva incidenza sulla sfera giuridica della persona. L'automatismo tecnico, in quanto tale, elide questa valutazione e finisce per sostituire un apprezzamento giuridico con una scelta predefinita di carattere meramente organizzativo.

Occorre inoltre considerare che l'anonimizzazione indiscriminata può produrre effetti distorsivi anche sul piano della responsabilità e della trasparenza dell'azione giudiziaria, soprattutto nei procedimenti che coinvolgono soggetti pubblici o operatori economici di rilievo. In tali ipotesi, l'oscuramento dei dati identificativi può incidere negativamente sull'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e delle decisioni che riguardano l'esercizio di funzioni pubbliche o attività di rilevanza economico-sociale, determinando un indebolimento del controllo pubblico.

Ne consegue che la corretta applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 impone di recuperare una dimensione valutativa della decisione in materia di anonimizzazione, fondata su un bilanciamento effettivo e non meramente formale tra i diritti in gioco. Tale valutazione deve essere sorretta da criteri chiari, verificabili e coerenti, che evitino tanto l'esposizione indebita dei diritti fondamentali della persona quanto una compressione sistematica e immotivata del principio di pubblicità della giurisdizione. Solo in tal modo è possibile evitare che esigenze di efficienza organizzativa si traducano in una torsione silenziosa dei principi fondamentali che presidiano l'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'utilizzo di strumenti informatici e di soluzioni automatizzate dovrebbe essere ammesso esclusivamente come supporto all'attività valutativa, ad esempio per segnalare dati potenzialmente sensibili, ma non per assumere decisioni automatiche di anonimizzazione.

In forza di questa interpretazione, la pubblicazione delle sentenze nella banca dati della Corte di Cassazione (italgiure), presente su Internet e accessibile a tutti, avviene in forma integrale senza alcuna anonimizzazione delle parti in giudizio.

tegrale delle sentenze, come sarebbe mai possibile scoprire se un determinato organo giurisdizionale, per qualsivoglia motivo, abbia accordato un trattamento deteriore alle persone di un certo orientamento politico o di un determinato genere o di una certa minoranza?"

¹⁴ Favorevole invece ad una estensione dell'anonimizzazione d'ufficio delle sentenze è F. RESTA, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, in *Il tratta-*

mento dei dati personali in ambito giudiziario, Quaderno n. 5 della Scuola Superiore della Magistratura, 2021, 81, in considerazione del pregiudizio che deriverebbe agli interessati dalla divulgazione in rete dei loro dati e, soprattutto, dalla loro reperibilità mediante motori di ricerca generalisti e dalla circostanza che il sindacato pubblico sull'esercizio del potere giurisdizionale non necessiterebbe della indicazione dei nomi delle parti, che nulla aggiunge alla sostanza della decisione.

7. IL PROCESSO TELEMATICO E I RISCHI DELLA DATA ANALYTICS DELLE SENTENZE.

Quanto alla informatizzazione delle procedure per ottenere le decisioni dell'autorità giudiziaria in via telematica, l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 si è proiettato nel futuro immaginando una auspicabile completa digitalizzazione dei provvedimenti giudiziari da parte degli uffici che li emettono, conseguendo quella immediatezza nell'instaurazione dei rapporti tra privato ed istituzioni grazie alla facilità di utilizzo delle procedure telematiche e degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia della comunicazione elettronica ¹⁵. E occorre riconoscere che, a distanza di oltre venti anni dall'emanazione del testo legislativo, il processo di digitalizzazione degli uffici giudiziari si è consolidato ed è divenuto una realtà che facilita il compito di tutti gli operatori di giustizia.

E nel potenziamento di questo processo di innovazione tecnologica si è inserito il PNRR con la Riforma 1.8 denominata “*Digitalizzazione della giustizia*”, che prevede la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo civile interamente telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ed esclusione dell'udienza preliminare), nonché misure a tutela dell'accessibilità della giustizia per i cittadini anche attraverso la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione. Si dovrebbe dunque arrivare a costituire una banca dati gratuita accessibile a chiunque contenente le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie italiane; si amplierebbe in questo modo la platea dei destinatari dell'informazione giudiziaria, oggi tendenzialmente riservata alla dottrina giuridica e agli operatori della giustizia (avvocati e magistrati) ¹⁶.

Va osservato che con questa enorme base di dati, attraverso il progressivo e sistematico affinamento degli strumenti di *data analytics* e con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è possibile incrementare in modo significativo le capacità di profilazione delle parti processuali — consentendo, ad esempio, la ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali e familiari — nonché dei giudici, attraverso l'individuazione delle linee argomentative da costoro privilegiate, dei livelli di produttività, delle relazioni professionali intrattenute con i difensori e degli orientamenti ideologico-politici, nonché della potenziale incidenza di tali fattori sull'esito decisionale, anche in prospettiva predittiva ¹⁷.

È noto il divieto, sancito dal Regolamento (UE) 2024/1689, di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale finalizzati alla valutazione o classifica-

¹⁵ Sulle tecniche di anonimizzazione automatica e semi-automatica delle sentenze e sulla descrizione di un prototipo applicativo, S. MARINAI, *Procedure informatiche di tutela della trasparenza e riservatezza dei dati*, in AA.VV. a cura di P. Lucarelli, *Giustizia sostenibile. Sfide organizzative e tecnologiche per una nuova professionalità*, Firenze, 213, 2023.

¹⁶ A decorrere dal dicembre 2023 è on-line e consultabile gratuitamente la banca dati, denominata Banca Dati di merito Pub-

blica (BDP), contenente tutti i provvedimenti (sentenze, decreti e ordinanze) emessi dalle corti di merito italiane (tribunali e corti di appello) del settore civile pubblicati dal 1° gennaio 2016.

¹⁷ Sulla profilazione del giudice penale grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, v. F.M. DAMOSSO, *Il giudice profilabile. Studio sull'impatto del judge profiling A.I. tools nel processo penale*, Torino, 2025 e la bibliografia ivi presente.

zione di persone fisiche o gruppi mediante meccanismi di *social scoring* basati su comportamenti sociali o caratteristiche personali, qualora tali sistemi producano effetti discriminatori o comunque ingiustificatamente sfavorevoli; tuttavia, tale divieto non implica che i dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari debbano necessariamente essere impiegati per siffatte finalità. Infatti, la mera disponibilità dei dati personali contenuti in tali provvedimenti non comporta né presuppone il loro impiego per finalità vietate, dovendosi piuttosto avere riguardo alle concrete modalità e alle specifiche finalità del trattamento che ne potrà essere fatto¹⁸.

Così la pubblicazione dei provvedimenti giudiziari non anonimizzati non può arrestarsi di fronte alla mera astratta possibilità di utilizzi distorsivi dei dati personali. Mentre, l'impiego di tecniche di analisi avanzata e di sistemi di intelligenza artificiale sui provvedimenti giudiziari contenenti i dati personali potrà essere eventualmente attuato secondo finalità legittime, determinate ed esplicite, quali, ad esempio, il miglioramento dell'organizzazione degli uffici giudiziari, l'analisi dei carichi di lavoro, la promozione dell'uniformità interpretativa o il supporto all'attività di studio e ricerca, restando in ogni caso esclusi usi volti alla valutazione individuale dei magistrati o alla previsione automatizzata dell'esito dei giudizi in modo idoneo a incidere, anche indirettamente, sull'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.

Rileva altresì il principio, di matrice costituzionale di indipendenza e imparzialità del giudice, che potrebbe risultare compromesso qualora strumenti di analisi predittiva o di *profiling* fossero utilizzati per esercitare forme di controllo, condizionamento o pressione sistemica sull'attività decisionale. Non è ammessa, pertanto, l'adozione di misure tecniche volte a realizzare fenomeni di sorveglianza algoritmica della funzione giudiziaria, dovendosi invece assicurare che l'utilizzo delle tecnologie digitali rimanga confinato a un ruolo meramente ausiliario e non sostitutivo del giudizio umano.

8. I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI RACCOLTI IN BANCHE DATI ON-LINE ACCESSIBILI AL PUBBLICO: NUOVE TENSIONI NEL BILANCIAMENTO CON LA TUTELA DELLA PERSONA.

L'assetto ricostruttivo sin qui delineato è tuttavia destinato a confrontarsi con un elemento di novità che incide in modo significativo sul tradizionale bilanciamento tra pubblicità della giurisdizione e tutela della persona, rappresentato dalla diffusione capillare dei provvedimenti giurisdizionali attraverso banche dati on-line liberamente accessibili al pubblico. La messa a disposizione in rete di un numero sempre crescente di decisioni, consultabili senza filtri soggettivi, temporalmente illimitate e indicizzabili dai motori di ricerca generalisti, determina infatti un muta-

¹⁸ Non si condivide pertanto l'opinione di D. FORESTA, *Pseudonimizzazione e anonimizzazione dei dati personali contenuti nelle decisioni giudiziarie*, in *Persona e Mercato*, 2024, 1, 129, il quale ritiene che nell'era dell'intelligenza artificiale la realiz-

zazione di archivi digitali contenenti i provvedimenti giudiziari completi dei dati personali delle parti sia illegittima perché in violazione del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

mento qualitativo — e non meramente quantitativo — delle modalità di conoscibilità dell'informazione giudiziaria con particolare riguardo alla sua accessibilità generalizzata, alla sua persistente reperibilità e alla sua suscettibilità di riutilizzo.

In tale contesto, la pubblicazione integrale delle sentenze non produce più soltanto effetti circoscritti all'ambito degli operatori del diritto o della dottrina, ma espone i dati personali delle parti a una potenziale circolazione indefinita, suscettibile di essere riutilizzata, aggregata e correlata con altre fonti informative, anche estranee al contesto processuale originario. Ne deriva che la tradizionale distinzione tra pubblicità dell'atto giurisdizionale e diffusione dei dati personali in esso contenuti tende progressivamente ad assottigliarsi, imponendo una riflessione ulteriore sulla tenuta del modello normativo fondato sull'eccezionalità dell'anonimizzazione.

Pur restando ferma la necessità di evitare automatismi e generalizzazioni, l'esistenza di archivi digitali aperti e permanenti sollecita una ponderazione più accurata sulle posizioni in conflitto alla luce delle nuove potenzialità di circolazione dell'informazione, nell'ambito delle quali il pregiudizio per la sfera personale dell'interessato non deriva tanto dalla pubblicazione del singolo provvedimento, quanto dalla sua persistente reperibilità e dalla sua proiezione nel tempo e nello spazio digitale.

È nota la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha chiarito che, ai fini della valutazione della compatibilità di tali forme di diffusione con l'art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, non rileva esclusivamente il contenuto dell'informazione, ma assumono rilievo determinante anche le modalità e il contesto della sua accessibilità. In tale prospettiva, la Corte EDU ha costantemente affermato che la divulgazione di informazioni contenute in atti giudiziari può integrare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, soprattutto quando riguardi dati personali di natura sensibile o quando la diffusione avvenga in forme idonee ad amplificarne l'impatto¹⁹. Ma ciò non significa che debba necessariamente optarsi per una soluzione che preveda una pratica massiva di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la raccolta sistematica di sentenze non anonimizzate in una banca dati on-line accessibile al pubblico integri un'ingerenza nella vita privata di intensità significativamente superiore rispetto alle tradizionali forme di pubblicità del provvedimento giudiziario. Ne discende che il bilanciamento tra l'art. 6 e l'art. 8 Convenzione europea sui diritti dell'uomo deve essere sottoposto a un controllo di proporzionalità più rigoroso che rischia di comprimere

¹⁹ La Corte EDU ha più volte affermato che la permanenza indefinita di informazioni identificative negli archivi digitali, specie se facilmente rintracciabili tramite ricerche per nome, può determinare un pregiudizio attuale e concreto alla vita privata, anche a distanza di molti anni. In tal senso, il caso *Hurbain c. Belgio*, deciso con sentenza del 22 giugno 2021, concernente la pubblicazione sulla stampa della notizia di un incidente stradale mortale causato dal

conducente del veicolo. Quest'ultimo, dopo aver scontato la pena per omicidio colposo ed essere stato riabilitato, lamentava la persistente reperibilità dell'articolo negli archivi digitali della versione on-line della testata giornalistica. Naturalmente, la cautela è d'obbligo nella divulgazione di informazioni sanitarie contenute in procedimenti giudiziari (caso *Cracò v. Italia*, sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2024).

maggiormente il principio di pubblicità della giurisdizione, rafforzando la tutela della vita privata degli interessati. In definitiva, la banca dati on-line innalza il livello di rischio di intrusione nella sfera personale e privata dei soggetti menzionati nei provvedimenti giudiziari e implica un rafforzamento delle esigenze di tutela, ma non giustifica automatismi opposti, vale a dire un azzeramento strutturale della pubblicità.

La questione si sposta dunque su come attuare in concreto questa tutela rafforzata e su quali accorgimenti il soggetto costitutore della banca dati on-line di provvedimenti giurisdizionali debba adottare al fine di preservare un equilibrio ragionevole tra l'interesse pubblico alla conoscibilità delle decisioni e la protezione della sfera personale degli interessati.

Un primo accorgimento può consistere nell'adozione di strumenti tecnici volti a limitare l'indicizzazione dei provvedimenti da parte dei motori di ricerca generalisti, mediante l'utilizzo di meccanismi di *de-indexing* o di *robots.txt*²⁰, così da circoscrivere la reperibilità delle decisioni all'interno della banca dati stessa e impedirne una diffusione potenzialmente illimitata e decontestualizzata.

Un altro intervento può ravvisarsi nella progettazione delle banche dati secondo criteri di indicizzazione selettiva, escludendo i dati identificativi delle persone fisiche dai campi testuali soggetti a interrogazione automatica o a indicizzazione esterna. In tal modo, la decisione rimane integralmente consultabile, ma viene significativamente attenuata la possibilità di rintracciarla attraverso ricerche nominative, riducendo l'esposizione personale derivante dalla diffusione massiva e decontestualizzata dei dati.

Assume particolare rilievo, inoltre, l'adozione di misure tecniche volte a prevenire l'estrazione massiva e automatica dei dati contenuti nei provvedimenti giudiziari, mediante strumenti di contrasto al *data scraping*, quali limitazioni quantitative degli accessi, sistemi di verifica dell'utente o meccanismi di monitoraggio degli utilizzi anomali²¹. Tali accorgimenti risultano funzionali a evitare la creazione di archivi paralleli o la riutilizzazione sistematica dei dati per finalità ulteriori e incompatibili rispetto a quelle di informazione giuridica.

Possono anche essere previste forme di tracciabilità degli accessi qualificati alla banca dati, limitatamente alle ipotesi di consultazione avanzata o di *download* sistematico, in funzione dissuasiva rispetto a utilizzi impropri, senza comprimere l'accesso ordinario del pubblico. Analogamente, la limitazione del *cross-linking* automatico tra le decisioni giudiziarie e archivi o piattaforme esterne consente di evitare che i provvedimenti divengano nodi stabili di reti informative estranee al contesto giuridico²².

²⁰ *Robots.txt* è un file di testo utilizzato dai siti web per comunicare ai motori di ricerca quali parti del sito possono o non possono essere esplorate e indicizzate.

²¹ Sulla procedura di *web scraping* e le sue implicazioni giuridiche, sia consentito rimandare a P. SAMMARCO, *L'attività di web scraping nelle banche dati ed il riuso delle informazioni*, in questa Rivista, 2020, 219 e

anche Id., *Il trasferimento di dati da una banca dati all'altra mediante l'attività dei motori di ricerca*, in questa Rivista, 2022, 56.

²² Per *cross linking* si intende la tecnica di collegamento incrociato tra dati, documenti o informazioni correlate, finalizzata a facilitarne l'identificazione, la consultazione e l'analisi sistematica.

Naturalmente, resta fermo che nessuna di tali misure, isolatamente considerata, è di per sé pienamente risolutiva.

Per tali ragioni, è oltremodo utile la predisposizione di procedure chiare ed effettive che consentano agli interessati di segnalare situazioni di particolare vulnerabilità o di richiedere, in presenza di circostanze sopravvenute, misure di mitigazione dell'impatto della diffusione on-line del provvedimento, senza che ciò comporti una riscrittura della decisione o una compressione della pubblicità della giurisdizione.

Tali meccanismi, se correttamente strutturati, consentono di mantenere vivo l'interesse pubblico a conoscere l'informazione giudiziaria e trovano fondamento nei principi di proporzionalità e di responsabilizzazione del titolare del trattamento.

In definitiva, la tutela rafforzata richiesta dalla diffusione delle banche dati on-line non impone una rinuncia al principio di pubblicità della giurisdizione, ma sollecita un suo adattamento alle nuove condizioni tecnologiche, attraverso soluzioni differenziate e proporzionate che incidano sulle modalità di accesso, di reperibilità e di circolazione dell'informazione giudiziaria, piuttosto che sul contenuto stesso dei provvedimenti. È in questo spazio intermedio, tra opacità e trasparenza assoluta, che può essere ricercato un equilibrio compatibile con i principi costituzionali che presidiano tanto la funzione giurisdizionale quanto la tutela dei diritti fondamentali della persona.

PIEREMILIO SAMMARCO